

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CEE) n. 850/81 del Consiglio, del 1° aprile 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 878/77 relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo 1**
- ★ **Regolamento (CEE) n. 851/81 del Consiglio, del 1° aprile 1981, che fissa per la campagna lattiera 1981/1982 il prezzo indicativo del latte e i prezzi d'intervento del burro, del latte scremato in polvere e dei formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano 6**
- ★ **Regolamento (CEE) n. 852/81 del Consiglio, del 1° aprile 1981, che fissa, per la campagna lattiera 1981/1982, i prezzi d'entrata di taluni prodotti lattiero-caseari 7**
- ★ **Regolamento (CEE) n. 853/81 del Consiglio, del 1° aprile 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 2915/79, per quanto concerne le condizioni per l'ammissione di taluni formaggi in determinate voci tariffarie, e il regolamento (CEE) n. 950/68, relativo alla tariffa doganale comune 8**
- ★ **Regolamento (CEE) n. 854/81 del Consiglio, del 1° aprile 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 1269/79 per quanto riguarda le condizioni di smaltimento a prezzo ridotto di burro destinato al consumo diretto durante la campagna lattiera 1981/1982 14**
- ★ **Regolamento (CEE) n. 855/81 del Consiglio, del 1° aprile 1981, recante modifica del regolamento (CEE) n. 986/68, che stabilisce le norme generali relative alla concessione di aiuti per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali. 15**
- ★ **Regolamento (CEE) n. 856/81 del Consiglio, del 1° aprile 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 1080/77 relativo alla cessione a prezzo ridotto di latte e di taluni prodotti lattieri agli allievi degli istituti scolastici 16**
- ★ **Regolamento (CEE) n. 857/81 del Consiglio, del 1° aprile 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 1079/77 per quanto riguarda il prelievo di corresponsabilità applicabile nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari durante la campagna lattiera 1981/1982 17**

1

(segue)

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Sommario (segue)

- *Regolamento (CEE) n. 858/81 del Consiglio, del 1° aprile 1981, relativo all'importazione di burro neozelandese nel Regno Unito a condizioni speciali 18**
- *Regolamento (CEE) n. 859/81 del Consiglio, del 1° aprile 1981, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1981/1982, l'aiuto forfettario alla produzione e il prezzo d'obiettivo nel settore dei foraggi essiccati 20**
- *Regolamento (CEE) n. 897/81 del Consiglio, del 1° aprile 1981, relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di carne bovina congelata della sottovoce 02.01 A II b) della tariffa doganale comune (anno 1981) 22**
- *Regolamento (CEE) n. 898/81 del Consiglio, del 1° aprile 1981, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1981/1982, il prezzo d'orientamento e il prezzo d'intervento dei bovini adulti 24**
- *Regolamento (CEE) n. 899/81 del Consiglio, del 1° aprile 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 1837/80, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine 26**
- *Regolamento (CEE) n. 900/81 del Consiglio, del 1° aprile 1981, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1981/1982, il prezzo di base, i prezzi d'intervento ed i prezzi di riferimento nel settore delle carni ovine 28**

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 850/81 DEL CONSIGLIO

del 1° aprile 1981

che modifica il regolamento (CEE) n. 878/77 relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che i tassi rappresentativi attualmente applicabili sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 878/77 del Consiglio, del 26 aprile 1977, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3447/80⁽⁴⁾;

considerando che a decorrere dal 23 marzo 1981 sono state operate alcune modifiche dei tassi centrali delle monete comunitarie nel quadro del sistema monetario europeo; che, in linea di massima, queste modifiche comportano in taluni Stati membri un aumento degli importi compensativi monetari o la loro introduzione; che occorre dunque prendere le misure necessarie per evitare una siffatta conseguenza; che un adattamento dei tassi rappresentativi degli Stati membri interessati è allora indicato;

considerando che l'adattamento dei tassi rappresentativi di tali Stati membri deve essere adottato immediatamente per evitare la maggiorazione o l'introduzione degli importi compensativi monetari;

considerando che risulta opportuno fissare per il marco tedesco un nuovo tasso rappresentativo più vicino alla realtà economica attuale;

considerando che l'adattamento di detto tasso deve tener conto degli effetti che ne derivano, soprattutto sui prezzi; che, per questo motivo, è necessario disporre che l'applicazione del nuovo tasso abbia generalmente luogo entro un termine ragionevole, connesso di massima all'inizio della campagna o ad una modifica dei prezzi, senza peraltro escludere che in determinati casi essa abbia efficacia immediata;

considerando che, per evitare un trattamento differenziato di prodotti interdipendenti, occorre disporre che il nuovo tasso nei settori dei cereali, delle uova e del pollame, dell'ovoalbumina e della lattealbumina, si applichi a partire da una stessa data;

considerando che, per motivi di chiarezza, è opportuno pubblicare nuovamente tutti i tassi rappresentativi;

considerando che il comitato monetario sarà consultato e che, data l'urgenza, occorre adottare le misure previste nelle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 129,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati da I a VIII del regolamento (CEE) n. 878/77 sono sostituiti dagli allegati da I a IX del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 aprile 1981.

⁽¹⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽²⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 106 del 29. 4. 1977, pag. 27.

⁽⁴⁾ GU n. L 359 del 31. 12. 1980, pag. 17.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 1° aprile 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. BRAKS

*ALLEGATO I***BELGIO/LUSSEMBURGO**

1. 1 ECU = 40,7985 franchi belgi/franchi lussemburghesi.
Questo tasso è applicabile a decorrere dal 6 aprile 1981.
2. Tuttavia, nel settore della pesca, tale tasso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1982; sino a questa data, il tasso seguente è applicabile:
1 ECU = 40,5191 franchi belgi/franchi lussemburghesi.

*ALLEGATO II***DANIMARCA**

1. 1 ECU = 7,91917 corone danesi.
Questo tasso è applicabile a decorrere dal 6 aprile 1981.
2. Tuttavia, nel settore della pesca, tale tasso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1982; sino a questa data, il tasso seguente è applicabile:
1 ECU = 7,72336 corone danesi.

*ALLEGATO III***GERMANIA**

1. 1 ECU = 2,65660 marchi tedeschi.
Questo tasso è applicabile a decorrere
 - dal 1° luglio 1981 per il settore dello zucchero e dell'isoglucosio;
 - dal 1° agosto 1981 per i settori dei cereali, delle uova e del pollame, dell'ovoalbumina e della lattoalbumina;
 - dal 1° novembre 1981 per il settore delle carni suine;
 - dal 16 dicembre 1981 per il settore del vino; tuttavia, per le operazioni di distillazione e per gli aiuti di cui agli articoli 14 e 14 bis del regolamento (CEE) n. 337/79, possono essere previste altre date;
 - dal 1° gennaio 1982 per il settore dei prodotti della pesca;
 - dal 1° luglio 1982 per il settore delle sementi;
 - dall'inizio della campagna 1981/1982 per gli altri prodotti per i quali esiste una campagna non ancora iniziata il 6 aprile 1981;
 - dal 6 aprile 1981 in tutti gli altri casi.
 2. Sino alle date di cui al punto 1 è applicabile il tasso seguente:
 - 1 ECU = 2,75175 marchi tedeschi, salvo per il settore delle sementi, per il quale 1 ECU = 2,78341 marchi tedeschi.
-

*ALLEGATO IV***FRANCIA**

1. 1 ECU = 5,99526 franchi francesi.
Questo tasso è applicabile a decorrere dal 6 aprile 1981.
2. Tuttavia, nel settore della pesca, tale tasso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1982; sino a questa data, il tasso seguente è applicabile:
1 ECU = 5,84700 franchi francesi.

*ALLEGATO V***GRECIA**

1. 1 ECU = 61,4454 dracme greche.
Questo tasso è applicabile a decorrere dal 6 aprile 1981.
2. Tuttavia, nel settore della pesca, tale tasso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1982; sino a questa data, il tasso seguente è applicabile:
1 ECU = 59,7175 dracme greche.

*ALLEGATO VI***IRLANDA**

1. 1 ECU = 0,685145 sterline irlandesi.
Questo tasso è applicabile a decorrere dal 6 aprile 1981.
 2. Tuttavia, nel settore della pesca, tale tasso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1982; sino a questa data, il tasso seguente è applicabile:
1 ECU = 0,659274 sterline irlandesi.
-

*ALLEGATO VII***ITALIA**

1. 1 ECU = 1 227,00 lire italiane.
Questo tasso è applicabile dal 6 aprile 1981.
2. Tuttavia, nel settore della pesca, tale tasso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1982; sino a questa data, il tasso seguente è applicabile:
1 ECU = 1 157,79 lire italiane.

*ALLEGATO VIII***PAESI BASSI**

1. 1 ECU = 2,81318 fiorini olandesi.
Questo tasso è applicabile a decorrere dal 6 aprile 1981.
2. Tuttavia, nel settore della pesca, tale tasso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1982; sino a questa data, il tasso seguente è applicabile:
1 ECU = 2,79391 fiorini olandesi.

*ALLEGATO IX***REGNO UNITO**

- 1 ECU = 0,618655 sterline inglesi.
-

REGOLAMENTO (CEE) N. 851/81 DEL CONSIGLIO

del 1° aprile 1981

che fissa per la campagna lattiera 1981/1982 il prezzo indicativo del latte e i prezzi d'intervento del burro, del latte scremato in polvere e dei formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione del 1979, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4, e l'articolo 5, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale⁽³⁾,

considerando che nel fissare i prezzi agricoli comuni occorre tener conto degli obiettivi della politica agricola comune e del contributo che la Comunità intende dare all'armonico sviluppo del commercio mondiale; che la politica agricola comune ha in particolare lo scopo di assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori;

considerando che è quindi opportuno che il prezzo indicativo del latte si trovi, rispetto ai prezzi degli altri prodotti agricoli e in particolare rispetto al prezzo delle carni bovine, in un rapporto equilibrato, che corrisponda all'orientamento desiderato per quanto riguarda l'allevamento bovino; che nel fissare tale prezzo è inoltre necessario prendere in considerazione gli sforzi della Comunità volti a stabilire a lungo termine un equilibrio tra l'offerta e la domanda sul mercato del latte, tenuto conto degli scambi esterni di latte e prodotti lattiero-caseari;

considerando che i prezzi d'intervento del burro e del latte scremato in polvere devono contribuire al raggiungimento del prezzo indicativo del latte; che occorre determinare il loro livello tenendo conto sia della situazione generale della domanda e dell'offerta sul mercato lattiero della Comunità, sia delle possibilità di smaltimento del burro e del latte scremato in polvere sul mercato comunitario e sul mercato mondiale;

considerando che i prezzi d'intervento dei formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano devono essere fissati conformemente ai criteri stabiliti all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 804/68,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna lattiera 1981/1982, il prezzo indicativo del latte e i prezzi d'intervento dei prodotti lattiero-caseari sono fissati come segue:

	<i>ECU/100 kg</i>
a) prezzo indicativo del latte	24,26
b) prezzo d'intervento:	
burro	317,84
latte scremato in polvere	132,45
formaggio Grana Padano:	
— dell'età di 30—60 giorni	317,20
— dell'età di almeno 6 mesi	384,27
formaggio Parmigiano Reggiano	
dell'età di almeno 6 mesi	418,87

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 aprile 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 1° aprile 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. BRAKS

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ Parere reso il 26 marzo 1981 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Parere reso il 25/26 marzo 1981 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

REGOLAMENTO (CEE) N. 852/81 DEL CONSIGLIO

del 1° aprile 1981

che fissa, per la campagna lattiera 1981/1982, i prezzi d'entrata di taluni prodotti lattiero-caseari

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione del 1979, in particolare l'articolo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che i prezzi d'entrata debbono essere fissati in modo che i prezzi dei prodotti lattiero-caseari importati si trovino ad un livello corrispondente al prezzo indicativo del latte, tenuto conto della protezione necessaria dell'industria di trasformazione della Comunità; che è pertanto opportuno fissare il prezzo d'entrata sulla base del prezzo indicativo del latte, tenendo conto della relazione che si intende stabilire tra il valore della materia grassa del latte e quella del latte scremato, nonché dei costi e delle rese uniformi per ciascuno dei prodotti lattiero-caseari di cui trattasi; che è opportuno tener conto di un importo forfettario, destinato a garantire una protezione sufficiente all'industria di trasformazione della Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la campagna lattiera 1981/1982, i prezzi d'entrata sono fissati come segue:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 1° aprile 1981.

Prodotto pilota del gruppo di prodotti	ECU per 100 kg
1	42,71
2	152,26
3	234,96
4	92,02
5	119,39
6	350,48
7	346,01
8	279,03
9	459,33
10	309,17
11	276,67
12	85,07

2. I prodotti pilota di cui al paragrafo 1 sono quelli definiti dall'allegato I del regolamento (CEE) n. 2915/79 del Consiglio, del 18 dicembre 1979, che determina i gruppi di prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 853/81⁽³⁾.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 aprile 1981.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

G. BRAKS

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) GU n. L 329 del 24. 12. 1979, pag. 1.

(3) Vedi pagina 8 della presente Gazzetta ufficiale

REGOLAMENTO (CEE) N. 853/81 DEL CONSIGLIO

del 1° aprile 1981

che modifica il regolamento (CEE) n. 2915/79, per quanto concerne le condizioni per l'ammissione di taluni formaggi in determinate voci tariffarie, e il regolamento (CEE) n. 950/68, relativo alla tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione del 1979, in particolare l'articolo 14, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'allegato II del regolamento (CEE) n. 2915/79 del Consiglio, del 18 dicembre 1979, che determina i gruppi di prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1361/80⁽³⁾, sottopone a determinate condizioni l'ammissione nella Comunità dei formaggi Emmental, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse e Appenzell, compresi nella sottovoce 04.04 A I della tariffa doganale comune, nonché del formaggio Cheddar, compreso nella sottovoce 04.04 E I b) 1, e di altri formaggi destinati alla trasformazione e compresi nella sottovoce 04.04 E I b) 5 aa); che, tra queste condizioni, figurano in particolare i valori franco frontiera corrispondenti al consolidamento nel quadro del GATT; che tali valori devono essere adeguati rispettivamente al prezzo indicativo del latte ed al prezzo d'entrata del gruppo n. 10 nella Comunità, fissati per la campagna lattiera 1981/1982;

considerando che, per quanto concerne la sottovoce 04.04 A I della tariffa doganale comune, in seguito al nuovo accordo con la Svizzera, occorre adeguare la designazione delle merci aggiungendo altri due formaggi e modificando la definizione dei « pezzi » dei formaggi in causa; che è stato inoltre concordato con la Svizzera di aumentare il valore franco frontiera dei formaggi fusi compresi nella sottovoce 04.04 D I della tariffa doganale comune;

considerando che è altresì opportuno adeguare i prezzi minimi di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2915/79 per i formaggi Tilsit, Butterkäse, Kashkaval

di pecora o di bufala, onde tener conto dell'andamento dei prezzi sul mercato internazionale;

considerando che la nomenclatura tariffaria risultante dall'applicazione del regolamento (CEE) n. 2915/79 è riprodotta nella tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2915/79 è modificato come segue:

1. Il testo dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:

« Articolo 11

Nei confronti dei paesi terzi per i quali si constati che il prezzo praticato all'importazione nella Comunità dei prodotti facenti parte del gruppo n. 11, originari e provenienti da tali paesi terzi, non è inferiore a

- 201,34 ECU per 100 chilogrammi, se si tratta di prodotti appartenenti alla sottovoce 04.04 E I b) 2,
- oppure a 213,43 ECU per 100 chilogrammi, se si tratta di prodotti appartenenti alla sottovoce 04.04 E I b) 3,
- oppure a 195,30 ECU per 100 chilogrammi, se si tratta di prodotti appartenenti alla sottovoce 04.04 E I b) 4,

il prelievo per 100 chilogrammi equivale:

- a) se il prodotto appartiene alla sottovoce 04.04 E I b) 2 aa), al prezzo d'entrata diminuito di 201,34 ECU;
- b) se il prodotto appartiene alle sottovoci 04.04 E I b) 3 o 04.04 E I b) 4, al prezzo d'entrata diminuito di 213,43 ECU;
- c) se il prodotto appartiene alla sottovoce 04.04 E I b) 2 bb), alla somma degli elementi seguenti:
 - un elemento pari al prelievo calcolato conformemente al punto 1,
 - un elemento pari a 24,18 ECU ».

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 329 del 24. 12. 1979, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 140 del 5. 6. 1980, pag. 9.

2. L'allegato II è modificato come segue :

- a) le designazioni delle merci comprese nelle sottovoci 04.04 A, 04.04 D I, 04.04 E I b) 1 e 04.04 E I b) 5 aa), sono sostituite da quelle riprodotte nell'allegato I del presente regolamento;
- b) alla nota 4 a) sono aggiunti i due trattini seguenti :
 - « — Vacherin fribourgeois : da 6 a 10 kg inclusi,
 - Tête de moine : da 0,700 a 4 kg inclusi ».

Articolo 2

1. La tariffa doganale comune allegata al regolamento (CEE) n. 950/68 è modificata come segue :

- a) conformemente all'allegato II del presente regolamento ;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 1° aprile 1981.

- b) sostituendo all'importo di « 208,53 ECU », indicato nella nota (b) relativamente alla sottovoce 04.04 E I b) 1, l'importo di « 241,58 ECU » ;
- c) sostituendo all'importo di « 184,35 ECU », indicato nella nota (c) relativamente alla sottovoce 04.04 E I b) 1, l'importo di « 217,40 ECU ».

2. Con effetto dal 6 aprile 1981, l'allegato della tariffa doganale comune è modificato, per quanto concerne la sottovoce 04.04 A, conformemente all'allegato III del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 6 aprile 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. BRAKS

ALLEGATO I

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
04.04	<p>Formaggi e latticini :</p> <p>A. Emmental, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse, Appenzell, Vacherin frigourgeois e Tête de moine, diversi da quelli grattugiati o in polvere :</p> <p>I. aventi un tenore minimo di materie grasse di 45 %, in peso, della sostanza secca, di una maturazione di almeno 2 mesi per il Vacherin fribourgeois e di almeno 3 mesi per gli altri ⁽²⁾ :</p> <p>a) in forme standard ⁽⁴⁾ e di un valore franco frontiera ⁽⁵⁾ per 100 kg peso netto :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. uguale o superiore a 312,76 ECU e inferiore a 336,94 ECU 2. uguale o superiore a 336,94 ECU <p>b) in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. con la crosta almeno da un lato, di peso netto : <ol style="list-style-type: none"> aa) uguale o superiore a 1 kg e inferiore a 5 kg e di un valore franco frontiera ⁽⁵⁾ uguale o superiore a 336,94 ECU e inferiore a 361,12 ECU per 100 kg peso netto bb) uguale o superiore a 1 kg e di un valore franco frontiera ⁽⁵⁾ uguale o superiore a 361,12 ECU per 100 kg peso netto 2. altri, di peso netto inferiore a 450 g e di un valore franco frontiera ⁽⁵⁾ uguale o superiore a 394,97 ECU per 100 kg peso netto <p>II. altri</p> <p>B. (invariato)</p> <p>C. (invariato)</p> <p>D Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere :</p> <p>I. nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell e, eventualmente, a titolo aggiuntivo, il Glaris alle erbe (detto Schabziger), condizionati per la vendita al minuto ⁽⁷⁾, di un valore franco frontiera ⁽⁵⁾ uguale o superiore a 218 ECU per 100 kg peso netto ed aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca inferiore o uguale a 56 % ⁽²⁾</p> <p>II. (invariato)</p> <p>E. altri :</p> <p>I. diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 % e aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa :</p> <ol style="list-style-type: none"> a) inferiore o uguale a 47 % b) superiore a 47 % e inferiore o uguale a 72 % : <ol style="list-style-type: none"> 1. Cheddar : <ol style="list-style-type: none"> (aa) Cheddar fabbricato con latte non pastorizzato, avente un tenore minimo di materie grasse del 50 %, in peso, della sostanza secca di una maturazione di almeno 9 mesi ⁽²⁾ : <p>(11) in forme intere standard ⁽⁴⁾ e di un valore franco frontiera ⁽⁵⁾ uguale o superiore a 247,62 ECU per 100 kg peso netto ⁽⁸⁾</p>

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
04.04 (segue)	<p>(22) altro, di peso netto :</p> <p>(aaa) uguale o superiore a 500 g e di un valore franco frontiera ⁽⁵⁾ uguale o superiore a 265,76 ECU per 100 kg peso netto ⁽⁸⁾</p> <p>(bbb) inferiore a 500 g ⁽⁶⁾ e di un valore franco frontiera ⁽⁵⁾ uguale o superiore a 277,85 ECU per 100 kg peso netto ⁽⁸⁾</p> <p>(bb) Cheddar, in forme intere standard ⁽⁴⁾ avente un tenore minimo di materie grasse del 50 %, in peso, della sostanza secca, di una maturazione di almeno 3 mesi e di un valore franco frontiera ⁽⁵⁾ uguale o superiore a 241,58 ECU per 100 kg peso netto ⁽²⁾ ⁽⁸⁾</p> <p>(cc) Cheddar destinato alla trasformazione ⁽⁹⁾, di un valore franco frontiera ⁽⁵⁾ uguale o superiore a 217,40 ECU per 100 kg peso netto ⁽²⁾ ⁽⁸⁾</p> <p>(dd) altri</p> <p>2. (invariato)</p> <p>3. (invariato)</p> <p>4. (invariato)</p> <p>5. altri :</p> <p>(aa) destinati alla trasformazione ⁽⁹⁾, di un valore franco frontiera ⁽⁵⁾ uguale o superiore a 217,40 ECU per 100 kg peso netto ⁽²⁾ ⁽⁸⁾</p> <p>(bb) (invariato)</p> <p>c) (invariato)</p> <p>II. (invariato)</p>

ALLEGATO II

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
04.04	Formaggi e latticini (a) : A. Emmental, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse, Appenzell, Vacherin fribourgeois e Tête de moine, diversi da quelli grattugiati o in polvere : I. aventi un tenore minimo di materie grasse di 45 %, in peso, della sostanza secca, di una maturazione di almeno 2 mesi per il Vacherin fribourgeois e di almeno 3 mesi per gli altri (b) : a) in forme standard e di un valore franco frontiera per 100 kg peso netto : 1. uguale o superiore a 312,76 ECU e inferiore a 336,94 ECU 23 (P) (c) 2. uguale o superiore a 336,94 ECU 23 (P) (c) b) in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte : 1. con la crosta almeno da un lato, di peso netto : aa) uguale o superiore a 1 kg e inferiore a 5 kg e di un valore franco frontiera uguale o superiore a 336,94 ECU e inferiore a 361,12 ECU per 100 kg peso netto 23 (P) (c) bb) uguale o superiore a 1 kg e di un valore franco frontiera uguale o superiore a 361,12 ECU per 100 kg peso netto 23 (P) (c) 2. altri, di peso netto inferiore a 450 g e di un valore franco frontiera uguale o superiore a 394,97 ECU per 100 kg peso netto 23 (P) (c) II. altri 23 (P) (c) B. (invariato) C. (invariato) D. Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere : I. nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell e, eventualmente, a titolo aggiuntivo, il Glaris alle erbe (detto Schabziger), condizionati per la vendita al minuto, di un valore franco frontiera uguale o superiore a 218 ECU per 100 kg peso netto ed aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca inferiore o uguale a 56 % (b) 23 (P) (—) II. (invariato) E. (invariato)		

(a) Il cambio da applicare per la conversione in moneta nazionale dell'ECU alla quale si fa riferimento nel testo delle suddivisioni della presente voce è, in deroga alla regola generale C 3 di cui alla parte I, titolo I, il tasso rappresentativo, se questo viene fissato nel quadro della politica agricola comune.

(b) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

(c) Vedi allegato.

La nota complementare 4 del capitolo 4 della tariffa doganale comune è completata come segue :

- « — Vacherin fribourgeois : da 6 a 10 kg inclusi ;
— Tête de moine : da 0,700 a 4 kg inclusi ».

ALLEGATO III

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali %
04.04	<p>Formaggi e latticini :</p> <p>A. Emmental, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse, Appenzell, diversi da quelli grattugiati o in polvere :</p> <p>I. aventi un tenore minimo di materie grasse di 45 %, in peso, della sostanza secca, di una maturazione di almeno 3 mesi (a) :</p> <p>a) in forme standard (b) e di un valore franco frontiera per 100 kg peso netto :</p> <p>ex 1. uguale o superiore a 141,45 ECU e inferiore a 171,37 ECU (Appenzell eccettuato) (c) (d)</p> <p>ex 2. uguale o superiore a 171,37 ECU (Bergkäse eccettuato) (c)</p> <p>b) in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte :</p> <p>1. con la crosta almeno da un lato, di peso netto :</p> <p>ex aa) uguale o superiore a 1 kg e inferiore a 5 kg e di un valore franco frontiera uguale o superiore a 165,63 ECU e inferiore a 205,52 ECU per 100 kg peso netto (Appenzell escluso) (c) (d)</p> <p>ex bb) uguale o superiore a 1 kg e di un valore franco frontiera uguale o superiore a 205,52 ECU per 100 kg peso netto (Bergkäse escluso) (c)</p> <p>ex 2. altri, di peso netto inferiore a 450 g e di un valore franco frontiera uguale o superiore a 229,70 ECU per 100 kg peso netto (Bergkäse escluso) (c) (e)</p>	<p>24,18 ECU per 100 kg peso netto</p> <p>9,07 ECU per 100 kg peso netto</p> <p>24,18 ECU per 100 kg peso netto</p> <p>9,07 ECU per 100 kg peso netto</p> <p>9,07 ECU per 100 kg peso netto</p>

a) L'ammissione nella presente sottovoce è subordinata alle condizioni da stabilirsi dalle autorità competenti.

b) Sono considerate forme standard quelle rotonde aventi i seguenti pesi netti :

Emmental : da 60 a 130 kg inclusi,

Gruyère e Sbrinz : da 20 a 45 kg inclusi,

Bergkäse : da 20 a 60 kg inclusi,

Appenzell : da 6 a 8 kg inclusi.

c) La Comunità si riserva la facoltà di applicare limiti di valore inferiori a quelli indicati in riferimento alle concessioni. Dal 1° luglio 1970, i limiti di valore sono automaticamente adattati tenuto conto delle modifiche intervenute nei fattori che determinano la formazione del prezzo dell'Emmental nella Comunità. L'adattamento si effettua sulla base di una maggiorazione o di una diminuzione di 16,93 ECU del valore minimo, per ogni rialzo o ribasso di 1,21 ECU/100 kg del prezzo indicativo comune del latte nella Comunità.

d) La Comunità si riserva la facoltà di ridurre autonomamente da 24,18 a 18,13 ECU i dazi doganali, rialzando di 6,04 ECU i limiti di valore.

e) Sono ammessi al beneficio della concessione soltanto i prodotti della specie sul cui imballaggio figurano almeno le indicazioni seguenti :

— il tipo di formaggio,

— il tenore di materie grasse,

— il responsabile dell'imballaggio,

— il paese di fabbricazione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 854/81 DEL CONSIGLIO

del 1° aprile 1981

che modifica il regolamento (CEE) n. 1269/79 per quanto riguarda le condizioni di smaltimento a prezzo ridotto di burro destinato al consumo diretto durante la campagna lattiera 1981/1982

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione del 1979, in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale⁽³⁾,considerando che il regime istituito dal regolamento (CEE) n. 1269/79 del Consiglio, del 25 giugno 1979, relativo allo smaltimento a prezzo ridotto di burro destinato al consumo diretto⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1362/80⁽⁵⁾, si applica solo fino al termine della campagna lattiera 1980/1981 alle condizioni previste dall'articolo 6, terzo comma, del suddetto regolamento;

considerando che, data la situazione del mercato del burro, occorre mantenere le misure intese a ridurre il prezzo del burro per il consumatore finale privato; che è quindi opportuno sia autorizzare gli Stati membri ad applicare, anche durante la campagna lattiera 1981/1982, in modo permanente o tempo-

raneo, la formula A di cui al regolamento (CEE) n. 1269/79, sia prorogare il regime speciale finora applicabile al Regno Unito; che, per tener conto delle possibilità e costrizioni del bilancio della Comunità, è però necessario adattare l'importo massimo del finanziamento comunitario, con effetto al 1° gennaio 1982,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1269/79 il testo del terzo comma è sostituito dal seguente:

• Durante la campagna lattiera 1981/1982:

- a) gli Stati membri sono autorizzati ad applicare la formula A di cui all'articolo 2, paragrafo 1, sia in modo permanente sia per periodi da essi determinati, restando tuttavia inteso che l'importo massimo del finanziamento comunitario è limitato a 40 ECU per 100 chilogrammi di burro a decorrere dal 1° gennaio 1982;
- b) il Regno Unito continua ad applicare la formula di cui all'articolo 2, paragrafo 2. ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 aprile 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 1° aprile 1981.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

B. BRAKS

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ Parere reso il 26 marzo 1981 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).⁽³⁾ Parere reso il 25/26 marzo 1981 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).⁽⁴⁾ GU n. L 161 del 29. 6. 1979, pag. 8.⁽⁵⁾ GU n. L 140 del 5. 6. 1980, pag. 14.

REGOLAMENTO (CEE) N. 855/81 DEL CONSIGLIO**del 1° aprile 1981****recante modifica del regolamento (CEE) n. 986/68, che stabilisce le norme generali relative alla concessione di aiuti per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione del 1979, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 2 bis, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 986/68⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1273/79⁽³⁾, prevede una forcella entro cui possono essere fissati gli aiuti per il latte scremato in polvere; che, tenuto conto dei criteri enunciati al paragrafo 1 di detto articolo, è opportuno adattare tale forcella,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2 bis, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 986/68 il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

« 3. L'aiuto per il latte scremato in polvere non può essere inferiore a 50 né superiore a 64 ECU per 100 kg ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 aprile 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 1° aprile 1981.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

G. BRAKS

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 4.⁽³⁾ GU n. L 161 del 29. 6. 1979, pag. 14.

REGOLAMENTO (CEE) N. 856/81 DEL CONSIGLIO**del 1° aprile 1981****che modifica il regolamento (CEE) n. 1080/77 relativo alla cessione a prezzo ridotto di latte e di taluni prodotti lattieri agli allievi degli istituti scolastici**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione del 1979, in particolare l'articolo 26, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1080/77⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1637/79⁽³⁾, prevede un contributo comunitario al finanziamento di programmi degli Stati membri per la cessione a prezzo ridotto di latte e di taluni prodotti lattieri agli allievi degli istituti scolastici;

considerando che, per stimolare il consumo di latte e di prodotti lattieri negli istituti scolastici, è opportuno ridurre maggiormente il prezzo adeguando il suddetto contributo comunitario al prezzo indicativo del latte valido per la campagna lattiera interessata;

considerando che è altresì opportuno prolungare il periodo minimo per il quale l'articolo 1, paragrafo 1,

del regolamento (CEE) n. 1080/77 garantisce il mantenimento di un contributo comunitario al finanziamento dei programmi in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1080/77 è modificato come segue :

1. all'articolo 1, paragrafo 1, i termini « campagna lattiera 1977/1978 » sono sostituiti dai termini « campagna lattiera 1981/1982 »;
2. all'articolo 1 il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo :
« 2. Per quanto riguarda il latte intero, il contributo comunitario è pari al prezzo indicativo del latte valido per la campagna lattiera interessata ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 aprile 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 1° aprile 1981.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

G. BRAKS

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 8.⁽³⁾ GU n. L 192 del 31. 7. 1979, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 857/81 DEL CONSIGLIO**del 1° aprile 1981****che modifica il regolamento (CEE) n. 1079/77 per quanto riguarda il prelievo di corresponsabilità applicabile nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari durante la campagna lattiera 1981/1982**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale⁽²⁾,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1079/77⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1364/80⁽⁴⁾, ha istituito un prelievo di corresponsabilità applicabile sino alla fine della campagna lattiera 1982/1983 e gravante, in linea di massima, sull'insieme dei quantitativi di latte consegnati alle latterie e su talune vendite di prodotti lattiero-caseari alla fattoria;

considerando che il tasso di tale prelievo, destinato a stabilire un migliore equilibrio del mercato lattiero creando una connessione più diretta tra la produzione e le possibilità di smaltimento dei prodotti lattiero-caseari, è stato pari al 2 % del prezzo indicativo del latte per la campagna lattiera 1980/1981; che l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1079/77 prevede per la campagna lattiera 1981/1982 l'applica-

zione di un prelievo supplementare qualora si constati che le vendite di latte effettuate dai produttori nell'anno civile 1980 superano dell'1,5 % o più quelle effettuate nell'anno civile 1979;

considerando che l'aumento di tali vendite supera sensibilmente questo limite e che è quindi necessario fissare al 2,5 % del prezzo indicativo del latte il tasso del prelievo applicabile durante la campagna lattiera 1981/1982,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1079/77 il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente testo:

« 3. Per quanto concerne la campagna lattiera 1981/1982, il prelievo è fissato al 2,5 % del prezzo indicativo del latte ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 aprile 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 1° aprile 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. BRAKS

(1) Parere reso il 26 marzo 1981 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2) Parere reso il 25/26 marzo 1981 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 6.

(4) GU n. L 140 del 5. 6. 1980, pag. 16.

REGOLAMENTO (CEE) N. 858/81 DEL CONSIGLIO
del 1° aprile 1981
relativo all'importazione di burro neozelandese nel Regno Unito a condizioni speciali

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto l'atto di adesione del 1972, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, del protocollo n. 18, allegato a detto atto,

considerando che il protocollo n. 18 e successivamente il regolamento (CEE) n. 1655/76 del Consiglio, del 29 giugno 1976, relativo al regime derogatorio per le importazioni nel Regno Unito di burro proveniente dalla Nuova Zelanda ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 482/81 ⁽²⁾, hanno autorizzato il Regno Unito ad importare, sino al 31 marzo 1981, determinati quantitativi di burro neozelandese a condizioni speciali;

considerando che, per contribuire, nell'interesse comune, allo sviluppo armonioso del commercio mondiale, occorre instaurare un regime che consenta alla Nuova Zelanda di continuare le esportazioni di burro verso il Regno Unito a condizioni speciali;

considerando che il nuovo regime deve comprendere misure intese ad evitare che l'equilibrio del mercato del burro del Regno Unito venga compromesso; che pertanto i quantitativi di burro neozelandese ammessi a tale regime devono essere fissati in modo decrescente;

considerando che la fissazione di un prelievo speciale che rimanga in linea di massima invariato costituisce il mezzo migliore per tutelare il burro comunitario contro gli inconvenienti derivanti da frequenti fluttuazioni del suo livello e per consentire alla Nuova Zelanda una programmazione razionale delle proprie esportazioni verso il Regno Unito, in funzione dell'evoluzione del mercato;

considerando che il livello del prelievo speciale deve tener conto dell'aiuto concesso nel Regno Unito al burro comunitario in base al regolamento (CEE) n. 1269/79 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 854/81 ⁽⁴⁾, che influisce sul prezzo di vendita del burro in questione in questo Stato membro;

considerando che, al fine di evitare che il burro neozelandese che beneficia di questo prelievo speciale venga destinato ad usi industriali ad un livello di

prezzi inferiore a quello del burro d'origine comunitaria destinato allo stesso consumo, è opportuno prevedere che il burro di origine neozelandese di cui trattasi possa essere destinato solo al consumo diretto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il Regno Unito è autorizzato, alle condizioni fissate nel presente regolamento, ad importare determinati quantitativi di burro provenienti dalla Nuova Zelanda.

Articolo 2

1. Il regime in questione è applicabile dal 1° aprile 1981 al 31 dicembre 1983.

I quantitativi che possono essere importati in base a tale regime speciale ammontano a:

— 70 250 tonnellate per il periodo dal 1° aprile al 31 dicembre 1981,

— 92 000 tonnellate per l'anno civile 1982.

2. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, stabilisce, prima del 1° ottobre 1982, i quantitativi che il Regno Unito è autorizzato ad importare nell'anno civile 1983, tenuto conto, in particolare, dell'evoluzione della situazione sul mercato del burro comunitario e dell'andamento del mercato mondiale del burro.

3. I quantitativi di cui al paragrafo 1 possono essere temporaneamente ridotti, secondo la procedura di cui al paragrafo 2, onde evitare gravi perturbazioni del mercato del burro del Regno Unito, segnatamente nel caso in cui il consumo diretto di burro diminuisse in modo sostanziale e imprevisto.

4. Anteriormente al 1° agosto 1983, il Consiglio, sulla base di una relazione e di una proposta della Commissione, riesamina il funzionamento del regime, in vista di una decisione sul regime applicabile alle importazioni di burro neozelandese dopo il 1° gennaio 1984.

⁽¹⁾ GU n. L 185 del 9. 7. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 52 del 27. 2. 1981, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 161 del 29. 6. 1979, pag. 8.

⁽⁴⁾ Vedi pagina 14 della presente Gazzetta ufficiale.

Articolo 3

1. Il prelievo speciale applicabile al burro neozelandese importato in virtù del presente regolamento ammonta a 77,52 ECU per 100 kg, diminuito d'un importo uguale a quello dell'aiuto previsto dall'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1269/79.

2. Tuttavia, il tasso del prelievo speciale può essere modificato dal Consiglio, che delibera a maggioranza su proposta della Commissione, qualora altre misure comunitarie modifichino in modo sostanziale le condizioni di commercializzazione del burro nel Regno Unito.

Articolo 4

L'ammissione al regime speciale di importazione è subordinata alla presentazione di un certificato nel quale risulti che il burro:

- è di origine neozelandese,
- ha un'età non inferiore a sei settimane,
- ha un tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore all'80 % ed inferiore all'82 %,
- è fabbricato utilizzando direttamente latte o crema di latte.

Articolo 5

Il burro importato nel Regno Unito conformemente al presente regolamento non può fare oggetto di scambi intracomunitari o di riesportazione verso i paesi terzi.

Articolo 6

Per quanto riguarda le fluttuazioni delle monete di taluni Stati membri, le importazioni di burro neozelandese sono soggette alle disposizioni adottate nell'ambito del regolamento (CEE) n. 974/71 ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1011/80 ⁽²⁾.

Articolo 7

Il Regno Unito prende le misure necessarie per garantire che il burro neozelandese importato a norma del

presente regolamento non venga destinato alla trasformazione, bensì esclusivamente al consumo diretto ai sensi dell'articolo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1269/79 nel territorio del Regno Unito e per esigere, qualora il burro sia destinato ad un diverso impiego, il pagamento di una somma pari all'aiuto concesso in virtù del regolamento (CEE) n. 1269/79.

Le somme così riscosse sono considerate equivalenti ad un prelievo ai sensi dell'articolo 2, primo comma, lettera a), della decisione 70/243/CECA, CEE, Euratom del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità ⁽³⁾.

Articolo 8

Il Regno Unito comunica i dati necessari per l'applicazione del presente regolamento alla Commissione che ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 9

Le modalità d'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68 ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dall'atto d'adesione del 1979. Esse comportano in particolare misure di controllo atte a garantire il rispetto dei quantitativi di cui all'articolo 2.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 6 aprile 1981, ad eccezione dell'articolo 1 e dell'articolo 2, paragrafo 1, che si applicano a decorrere dal 1° aprile 1981.

Il regolamento (CEE) n. 1655/76 e tutti i regolamenti su di esso fondati sono abrogati a decorrere dal 6 aprile 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 1° aprile 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. BRAKS

⁽¹⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 108 del 26. 4. 1980, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 19.

⁽⁴⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

REGOLAMENTO (CEE) N. 859/81 DEL CONSIGLIO

del 1° aprile 1981

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1981/1982, l'aiuto forfettario alla produzione e il prezzo d'obiettivo nel settore dei foraggi essiccati

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento (CEE) n. 1117/78 del Consiglio, del 22 maggio 1978, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione del 1979, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, l'articolo 4, paragrafi 1 e 3, e l'articolo 5, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale⁽³⁾,

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1117/78, l'aiuto forfettario alla produzione dei foraggi essiccati deve essere fissato in modo da migliorare l'approvvigionamento di prodotti proteici della Comunità;

considerando che, a norma dell'articolo 4 dello stesso regolamento, il prezzo d'obiettivo di alcuni prodotti del settore dei foraggi essiccati deve essere fissato ad un livello equo per i produttori; che tale prezzo deve riferirsi ad una qualità tipo rappresentativa della qualità media dei foraggi essiccati prodotti nella Comunità;

considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1117/78, l'aiuto complementare previsto dal paragrafo 1 di detto articolo deve essere pari ad una percentuale della differenza tra il prezzo d'obiettivo e il prezzo medio del mercato mondiale dei prodotti in questione; che, tenuto conto delle caratteristiche del mercato in causa, è opportuno fissare tale percentuale all'80 % per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), primo trattino, e lettera c), del regolamento (CEE) n. 1117/78, e al 45 % per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), secondo trattino, dello stesso regolamento;

considerando che i criteri per la fissazione dell'aiuto forfettario e del prezzo d'obiettivo applicabili in

Grecia sono stati stabiliti dall'articolo 104 dell'atto di adesione del 1979,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1981/1982 l'importo dell'aiuto forfettario alla produzione previsto dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1117/78 è fissato:

- a) per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera a), di detto regolamento:
- a 2,68 ECU/t per la Grecia,
 - a 13,41 ECU/t per gli altri Stati membri;
- b) per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere b) e c), dello stesso regolamento a 7,03 ECU/t per tutti gli Stati membri.

Articolo 2

Per la campagna di commercializzazione 1981/1982, il prezzo d'obiettivo per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), primo trattino, del regolamento (CEE) n. 1117/78 è fissato:

- a 140,93 ECU/t per la Grecia,
- a 148,08 ECU/t per gli altri Stati membri.

Tale prezzo si riferisce ad un prodotto:

- avente un tenore d'umidità dell'11 %,
- avente un tenore di proteine gregge totali, rispetto alla sostanza secca, del 18 %.

Articolo 3

Per la campagna di commercializzazione 1981/1982, le percentuali da prendere in considerazione per il calcolo dell'aiuto complementare di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1117/78 sono le seguenti:

- 80 % per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), primo trattino, e lettera c), di detto regolamento,

⁽¹⁾ GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 1.⁽²⁾ Parere reso il 26 marzo 1981 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).⁽³⁾ Parere reso il 25 e 26 marzo 1981 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

— 45 % per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), secondo trattino, di detto regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile :

- per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1117/78, a decorrere dal 1° luglio 1981 ;
- per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere b) e c), di detto regolamento, a decorrere dal 1° aprile 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 1° aprile 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. BRAKS

REGOLAMENTO (CEE) N. 897/81 DEL CONSIGLIO

del 1° aprile 1981

relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di carne bovina congelata della sottovoce 02.01 A II b) della tariffa doganale comune (anno 1981)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 113,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che, per la carne bovina congelata della sottovoce 02.01 A II b) della tariffa doganale comune, la Comunità si è impegnata, nel quadro dell'Accordo generale sulle tariffe e sul commercio (GATT), a procedere all'apertura di un contingente tariffario comunitario annuo il cui volume, espresso in carne disossata, è fissato in 50 000 tonnellate, al dazio del 20 %; che è perciò opportuno aprire il 1° gennaio 1981 tale contingente tariffario;

considerando che è necessario garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli operatori interessati della Comunità a detto contingente e l'applicazione ininterrotta del tasso previsto per tale contingente a tutte le importazioni del prodotto in questione in tutti gli Stati membri fino all'esaurimento del volume del contingente; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario basato su una ripartizione tra gli Stati membri appare idoneo a rispettarne la natura comunitaria secondo i principi sopra enunciati; che, per pervenire a un'equa ripartizione tra gli Stati membri e per rappresentare nel miglior modo possibile l'evoluzione reale del mercato del prodotto in questione, la ripartizione dovrebbe essere proporzionale al fabbisogno degli Stati membri, calcolato in base ai dati statistici sulle importazioni provenienti dai paesi terzi durante un periodo di riferimento rappresentativo e sulla scorta delle prospettive economiche per l'anno contingente considerato;

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 193/75 della Commissione, del 17 gennaio 1975, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1955/79 ⁽⁴⁾, i certificati d'importazione permettono di importare un quantitativo superiore del 5 % a quello in essi indicato; che tuttavia il prelievo previsto dall'articolo 12 del regolamento

(CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione del 1979, deve essere applicato ad ogni quantitativo che ecceda quello indicato nel certificato;

considerando che, trattandosi di un contingente tariffario di volume relativamente poco elevato, sembra possibile, senza con ciò derogare alla sua natura comunitaria, prevedere nel caso specifico un sistema di utilizzazione basato su un'unica ripartizione tra gli Stati membri; che sembra ugualmente opportuno lasciare a ciascuno Stato membro la scelta del sistema di gestione delle proprie aliquote in modo da assicurare una ripartizione adeguata da un punto di vista economico;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle aliquote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri;

considerando che se, ad una determinata data del periodo contingente, si constata che esiste un residuo di un'aliquota in uno Stato membro o nell'altro, si potrebbe, se del caso, procedere a una ripartizione delle quantità non utilizzate affinché possano essere utilizzate in altri Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. È aperto per l'anno 1981 un contingente tariffario comunitario di carne bovina congelata della sottovoce 02.01 A II b) della tariffa doganale comune, avente un volume totale, espresso in carne disossata, di 50 000 tonnellate.

Ai fini dell'imputazione al contingente, 100 chilogrammi di carne non disossata equivalgono a 77 chilogrammi di carne disossata.

2. Le importazioni dei prodotti in questione, effettuate a beneficio di un altro regime tariffario preferenziale, non sono imputabili su questo contingente tariffario.

⁽¹⁾ GU n. C 273 del 30. 10. 1979, pag. 3.

⁽²⁾ GU n. C 346 del 31. 12. 1980, pag. 125.

⁽³⁾ GU n. L 25 del 31. 1. 1975, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU n. L 226 del 6. 9. 1979, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

3. Nel quadro del volume contingente il dazio della tariffa doganale comune applicabile è fissato al 20 %.

Articolo 2

Il volume di 50 000 tonnellate è diviso in due parti, una di 33 500 tonnellate e l'altra di 16 500 tonnellate, suddivise come segue:

	Entro il volume di 33 500 tonnellate	Entro il volume di 16 500 tonnellate
Benelux	3 288	1 620
Danimarca	163	80
Germania	6 213	3 060
Grecia	1 005	495
Francia	3 451	1 699
Irlanda	—	—
Italia	9 658	4 757
Regno Unito	9 722	4 789

Articolo 3

1. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni utili per garantire a tutti gli operatori interessati stabiliti sul loro territorio il libero accesso alle aliquote che sono loro assegnate.
2. Il grado di esaurimento delle aliquote degli Stati membri è determinato in base alle importazioni

presentate in dogana, accompagnate da una dichiarazione di immissione in libera pratica.

Articolo 4

Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione delle importazioni effettivamente imputate alle loro aliquote.

Articolo 5

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

Articolo 6

Al più tardi il 1° ottobre 1981, la Commissione sottopone al Consiglio una relazione sui quantitativi per i quali sono stati rilasciati certificati in ciascuno Stato membro.

Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, procede, se del caso, a una ripartizione delle quantità non utilizzate.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 1° aprile 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. BRAKS

REGOLAMENTO (CEE) N. 898/81 DEL CONSIGLIO

del 1° aprile 1981

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1981/1982, il prezzo d'orientamento e il prezzo d'intervento dei bovini adulti

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione del 1979, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, e l'articolo 6, paragrafo 4, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale⁽³⁾,

considerando che, al momento della fissazione del prezzo d'orientamento dei bovini adulti, occorre tener conto sia degli obiettivi della politica agraria comune, sia del contributo che la Comunità intende dare allo sviluppo armonioso del commercio mondiale; che la politica agraria comune mira in particolare ad assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola, a garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e ad assicurare ragionevoli prezzi di consegna ai consumatori;

considerando che il prezzo d'orientamento deve essere fissato conformemente ai criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 805/68; che, per la campagna 1981/1982, è opportuno fissare tale prezzo ad un livello superiore a quello della campagna precedente; che, onde limitare gli effetti di tale aumento sul mercato, è opportuno effettuarlo in due tappe;

considerando che, data la situazione economica che caratterizza attualmente il mercato delle carni bovine, occorre prevedere per la campagna di commercializzazione 1981/1982 un prezzo d'intervento per i bovini adulti fissato ad un livello pari, rispetto al prezzo d'orientamento, a quello della campagna precedente;

considerando che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 805/68, gli organismi d'intervento sono tenuti ad acquistare le carni bovine che vengono loro offerte allorché i prezzi medi sul mercato comunitario sono inferiori al prezzo d'intervento; che inoltre, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, di detto regolamento, gli organismi d'intervento,

tenuto conto delle caratteristiche della produzione dello Stato membro cui appartengono, acquistano le carni che vengono loro offerte e che corrispondono a determinati requisiti qualitativi; che, tenuto conto dell'esperienza acquisita nel corso degli ultimi anni e del prevedibile andamento della situazione del mercato, è opportuno prevedere, per la campagna di commercializzazione 1981/1982, la possibilità di sospendere, per ciascuno degli Stati membri o per determinate regioni degli stessi, l'acquisto all'intervento delle singole qualità allorché si constata che il rispettivo prezzo sui mercati rappresentativi dello Stato membro o della regione in causa supera per un certo periodo il prezzo massimo d'acquisto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 805/68, per la campagna di commercializzazione 1981/1982, il prezzo d'orientamento dei bovini adulti è fissato a:

- 172,82 ECU per 100 chilogrammi peso vivo, sino al 6 dicembre 1981,
- 176,84 ECU per 100 chilogrammi peso vivo, dal 7 dicembre 1981 alla fine della campagna.

Articolo 2

In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 805/68, per la campagna di commercializzazione 1981/1982:

- a) il prezzo d'intervento di cui a detto comma è fissato a:
- 155,54 ECU per 100 chilogrammi peso vivo, sino al 6 dicembre 1981,
 - 159,16 ECU per 100 chilogrammi peso vivo, dal 7 dicembre 1981 alla fine della campagna;
- b) il prezzo di cui all'articolo 6, paragrafo 3, prima frase, di detto regolamento è fissato a:
- 155,54 ECU per 100 chilogrammi peso vivo, sino al 6 dicembre 1981,
 - 159,16 ECU per 100 chilogrammi peso vivo, dal 7 dicembre 1981 alla fine della campagna.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ Parere reso il 26 marzo 1981 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Parere reso il 25 e 26 marzo 1981 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

Articolo 3

Per la campagna di commercializzazione 1981/1982 :

1. in deroga all'articolo 6, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CEE) n. 805/68, gli acquisti da parte degli organismi d'intervento di una o più qualità da determinarsi di carni fresche o refrigerate delle sottovoci 02.01 A II a)1, 02.01 A II a)2 e 02.01 A II a)3 della tariffa doganale comune possono essere sospesi parzialmente o totalmente in uno Stato membro, o in una determinata regione di uno Stato membro :
 - a) dalla Commissione in base alla procedura di cui al punto 4, quando il prezzo di mercato della qualità o delle qualità in questione, constatato conformemente all'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 805/68 sui mercati rappresentativi dello Stato membro di cui trattasi — per un periodo di tre settimane consecutive — è superiore al 100 % e pari o inferiore al 102 % del prezzo massimo d'acquisto stabilito per la qualità o le qualità suddette in conformità del punto 3 ;
 - b) dalla Commissione, quando il prezzo di mercato di cui alla lettera a) — per un periodo di tre settimane consecutive — è superiore al 102 % del prezzo massimo d'acquisto di cui alla lettera a) ;

2. se gli acquisti da parte degli organismi d'intervento sono stati sospesi in applicazione del punto 1, la Commissione decide il loro ripristino allorché il prezzo di mercato della qualità o delle qualità in causa è pari o inferiore al prezzo massimo di acquisto per un periodo di due settimane consecutive ;
3. il prezzo massimo d'acquisto è calcolato, per ciascuna qualità, applicando ad un importo pari al 90 % del prezzo d'orientamento un coefficiente che esprima il rapporto normalmente esistente tra il prezzo della qualità in causa e il prezzo dei bovini adulti, constatati conformemente all'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 805/68 sui mercati rappresentativi della Comunità ; tale rapporto viene adeguato alle caratteristiche della produzione di ogni Stato membro ;
4. le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 6 aprile 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 1° aprile 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. BRAKS

REGOLAMENTO (CEE) N. 899/81 DEL CONSIGLIO

del 1° aprile 1981

che modifica il regolamento (CEE) n. 1837/80, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo⁽¹⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale⁽²⁾,considerando che il regolamento (CEE) n. 1837/80⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3446/80⁽⁴⁾, ha istituito un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine e caprine; che tale organizzazione implica in particolare un regime di premi a beneficio dei produttori di carni ovine, un regime di premi alla macellazione e un regime d'intervento;

considerando che dall'esperienza acquisita nei primi mesi d'applicazione del suddetto regime risulta la necessità di adattare talune norme di quest'ultimo; che, in particolare, per quanto riguarda la regione 3, che è composta da parecchi Stati membri, è necessario modificare il metodo del calcolo del premio ai produttori per adeguarne l'importo alla situazione del mercato di ciascuno Stato membro in questione; che, inoltre, la fissazione di un limite superiore di tale premio in questa stessa regione deve concernere soltanto gli Stati membri che applicano misure di acquisto d'intervento o il premio alla macellazione degli ovini;

considerando che la Comunità si è impegnata, nell'ambito di accordi di autolimitazione, a limitare i prelievi all'importazione di animali vivi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1837/80 è modificato come segue:

1. Il testo dell'articolo 5, paragrafi 2, 3 e 4, è sostituito dal seguente testo:

- 2. Tenuto conto della prevedibile evoluzione dei prezzi di mercato di ciascuna regione interessata, una perdita di reddito viene stimata ogni anno, all'inizio della campagna di commercializzazione e secondo la procedura di cui all'articolo 26.

Tale perdita di reddito rappresenta l'eventuale differenza tra il prezzo di riferimento per una regione e il prevedibile prezzo di mercato per tale regione, per la campagna in corso da stabilirsi conformemente all'articolo 4.

La differenza è moltiplicata per il volume, in tonnellate, delle carni prodotte in ciascuna regione interessata durante l'anno precedente a quello in corso; tuttavia, per la regione 3, tale differenza è moltiplicata per il quantitativo di carne prodotto in ciascuno Stato membro in questione, durante lo stesso periodo. Il totale così ottenuto è riveduto alla fine della campagna, secondo la procedura di cui all'articolo 26, per tener conto della reale evoluzione dei prezzi di mercato, affinché il livello del premio corrisponda alla perdita di reddito effettiva.

3. Tuttavia, in caso di applicazione delle misure d'intervento previste dall'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), per il calcolo del totale di cui al paragrafo 2, si tiene conto dell'incidenza di un limite superiore del premio, per le regioni e per il periodo in cui tali misure si applicano, pari ad un massimo uguale alla differenza tra il prezzo di riferimento e il prezzo d'intervento stagionalizzato. Per la regione 3, il limite superiore è determinato dallo Stato membro in causa.

Analogamente, in caso di applicazione del premio previsto all'articolo 9, per il calcolo dell'importo totale di cui al paragrafo 2, si tiene conto dell'incidenza di un limite superiore del premio di cui al paragrafo 1, per le regioni in cui viene concesso il premio previsto dall'articolo 9; per la regione 3 il limite superiore è determinato dallo Stato membro in causa. Il limite superiore è ottenuto sottraendo dall'importo totale di cui al paragrafo 2 l'importo globale del premio concesso ai sensi dell'articolo 9.

4. Il totale di cui al paragrafo 2 è diviso, per ciascuno Stato membro interessato, per il numero di pecore censito in tale Stato membro. Il risultato ottenuto costituisce l'importo stimato del premio da versare per pecora e per Stato membro.

Tuttavia, su domanda degli interessati, l'importo del premio da versare per pecora nella regione 1 potrà essere uguale a quello determinato nella regione 2, quando i beneficiari abbiano dimostrato all'autorità competente che gli agnelli ottenuti da

(1) Parere reso il 26 marzo 1981 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2) Parere reso il 25 e 26 marzo 1981 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.

(4) GU n. L 359 del 31. 12. 1980, pag. 16.

tali pecore non sono stati macellati prima dell'età di 2 mesi ».

2. Il testo dell'articolo 15 è sostituito dal seguente testo :

« *Articolo 15*

In deroga agli articoli 12, 13 e 14,

a) per i prodotti appartenenti alla sottovoce 01.04 B della tariffa doganale comune, i prelievi sono limitati all'importo risultante da accordi di autolimitazione ;

b) per i prodotti appartenenti alla sottovoce 02.01 A IV della tariffa doganale comune il cui dazio

sia stato consolidato nell'ambito del GATT, i prelievi sono limitati all'importo risultante da tale consolidamento o da quello risultante da accordi di autolimitazione ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 6 aprile 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 1° aprile 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. BRAKS

REGOLAMENTO (CEE) N. 900/81 DEL CONSIGLIO

del 1° aprile 1981

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1981/1982, il prezzo di base, i prezzi d'intervento ed i prezzi di riferimento nel settore delle carni ovine

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 899/81⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo⁽³⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale⁽⁴⁾,

considerando che, all'atto della fissazione del prezzo di base per le carcasse di ovini, occorre tener conto degli obiettivi della politica agraria comune, nonché del contributo che la Comunità intende apportare allo sviluppo armonioso del commercio mondiale; che scopo precipuo della politica agraria comune è di garantire un equo tenore di vita alla popolazione rurale, la sicurezza degli approvvigionamenti e prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori;

considerando che il prezzo di base deve essere fissato secondo i criteri stabiliti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1837/80; che per la campagna 1981/1982 è opportuno fissarlo ad un livello superiore a quello fissato per la campagna precedente; che i prezzi d'intervento corrispondono ad una percentuale del prezzo di base;

considerando che i prezzi di riferimento devono essere fissati secondo i criteri stabiliti dall'articolo 3, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1837/80, che prevede in particolare un ravvicinamento di tali prezzi al fine di istituire un prezzo di riferimento unico per la Comunità al termine di un certo periodo,

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1981/1982, nel settore delle carni ovine:

1. il prezzo di base è fissato a 370,88 ECU per 100 chilogrammi;
2. il prezzo d'intervento è uguale a 315,25 ECU per 100 chilogrammi;
3. il prezzo d'intervento derivato applicabile nella regione 4 è fissato a 298,25 ECU per 100 chilogrammi;

4. i prezzi di riferimento sono fissati a:

- 395,06 ECU per 100 chilogrammi per la regione 1,
- 370,88 ECU per 100 chilogrammi per la regione 2,
- 346,69 ECU per 100 chilogrammi per la regione 3,
- 342,66 ECU per 100 chilogrammi per la regione 4,
- 328,95 ECU per 100 chilogrammi per la regione 5,
- 370,88 ECU per 100 chilogrammi per la regione 6.

Articolo 2

I prezzi di cui all'articolo 1, punti 1, 2 e 3, sono stagionalizzati in conformità della tabella che figura in allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 6 aprile 1981.

(1) GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.

(2) Vedi pag. 26 della presente Gazzetta ufficiale.

(3) Parere reso il 26 marzo 1981 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(4) Parere reso il 25 e 26 marzo 1981 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 1° aprile 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. BRAKS

ALLEGATO

(in ECU/100 kg — tasso verde)

Settimana che inizia il	Settimana	Prezzo di base	Prezzo d'intervento	Prezzo d'intervento derivato
6 aprile 1981	1	404,25	343,61	326,61
13	2	408,00	346,80	329,80
20	3	407,69	346,54	329,54
27	4	407,29	346,20	329,20
4 maggio	5	405,67	344,82	327,82
11	6	404,14	343,52	326,52
18	7	401,10	340,94	323,94
25	8	400,09	340,08	323,08
1° giugno	9	396,84	337,31	320,31
8	10	394,41	335,25	318,25
15	11	391,97	333,17	316,17
22	12	389,95	331,46	314,46
29	13	386,80	328,78	311,78
6 luglio	14	383,76	326,20	309,20
13	15	380,82	323,70	306,70
20	16	377,37	320,76	303,76
27	17	375,14	318,87	301,87
3 agosto	18	370,88	315,25	298,25
10	19	366,92	311,88	294,88
17	20	362,26	307,92	290,92
24	21	357,49	303,87	286,87
31	22	352,12	299,30	282,30
7 settembre	23	347,05	294,99	277,99
14	24	343,80	292,23	275,23
21	25	340,05	289,04	272,04
28	26	337,92	287,23	270,23
5 ottobre	27	335,89	285,51	268,51
12	28	334,37	284,21	267,21
19	29	334,37	284,21	267,21
26	30	334,37	284,21	267,21
2 novembre	31	335,18	284,90	267,90
9	32	335,89	285,51	268,51
16	33	336,50	286,03	269,03
23	34	336,70	286,20	269,20
30	35	339,04	288,18	271,18
7 dicembre	36	342,28	290,94	273,94
14	37	347,76	295,60	278,60
21	38	355,46	302,14	285,14
28	39	360,94	306,80	289,80
4 gennaio 1982	40	364,19	309,56	292,56
11	41	366,62	311,63	294,63
18	42	368,04	312,83	295,83
25	43	371,18	315,50	298,50
1° febbraio	44	374,43	318,27	301,27
8	45	376,96	320,42	303,42
15	46	378,89	322,06	305,06
22	47	382,85	325,42	308,42
1° marzo	48	386,90	328,87	311,87
8	49	391,06	332,40	315,40
15	50	394,21	335,08	318,08
22	51	399,88	339,90	322,90
29	52	408,00	346,80	329,80

